

Conforme all'allegato 4 bis Ivass

INFORMAZIONI SULLA DISTRIBUZIONE DEL PRODOTTO DI INVESTIMENTO ASSICURATIVO

Il distributore ha l'obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni relative alla persona fisica che entra in contatto con il contraente o con l'aderente

REVEL ALBERTO	Collaboratore della società REVEL ASSICURAZIONI S.R.L.
Iscritto al Rui in sezione E - Collaboratori di intermediari il 13/10/2020	N° di iscrizione al Registro Rui: E000666189

Informazioni relative all'intermediario per il quale è svolta l'attività

REVEL ASSICURAZIONI S.R.L.	N° di iscrizione al Registro Rui: A000704070
Iscritto al Rui nella sezione A - Agenti il 09/03/2022	Pec: revelassicurazioni@legalmail.it
Sede legale: Galleria Enzo Tortora 21, 10121 Torino (TO)	Posta elettronica: info@revelassicurazioni.it Telefono: 011531689
Sede Operativa: Galleria Enzo Tortora 21, 10121 TORINO (TO)	

L'attività di distribuzione assicurativa è promossa e/o svolta anche attraverso il seguente sito internet:

www.yorek.it; www.revelassicurazioni.it

Autorità di vigilanza: IVASS, Via del Quirinale n°21 - 00187 - Roma (RM)

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario possono essere verificati consultando il Registro degli intermediari, pubblicato sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it)

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Il contratto è distribuito in nome e per conto della/e seguente/i impresa/e di assicurazioni di cui la società REVEL ASSICURAZIONI S.R.L. è agente:

- ☐ HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D'ASSICURAZIONI S.A.
- ☐ HELVETIA VITA SPA-COMPAGNIA ITALO SVIZZERA DI ASSICURAZIONI SULLA VITA S.P.A.

Sezione II – Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

L'intermediario distribuisce contratti dei rami vita di investimento assicurativo in modo non esclusivo.

Relativamente alla modalità di distribuzione l'intermediario:

- ☐ Offre consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3 del Codice, ovvero fornisce una raccomandazione personalizzata contenente i motivi per cui il contratto offerto è ritenuto più idoneo a soddisfare le sue richieste ed esigenze
- ☐ Fornisce consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull'analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente
- ☐ Fornisce consulenza obbligatoria e gratuita ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice
- ☐ Fornisce consulenza su base indipendente
- ☐ Fornisce al contraente una valutazione periodica dell'adeguatezza dei prodotti di investimento assicurativi consigliati al contraente medesimo

Inoltre l'intermediario fornisce al contraente:

- ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice
- In forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata
- indicazioni sulle strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte; l'informativa può essere fornita anche attraverso la consegna del documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014.

L'informativa di cui ai punti precedenti può essere fornita anche attraverso la consegna del KID contenente le informazioni chiave per il prodotto di investimento di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 e i documenti informativi di cui all'art. 185 del Codice delle assicurazioni.

Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni e agli incentivi

- ☐ L'intermediario percepisce il compenso per l'attività di distribuzione con le seguenti modalità:
 - ☐ Una commissione inclusa nel premio assicurativo
 - ☐ Eventuali altri benefici economici di diverso tipo ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata
- ☐ L'intermediario riceve inoltre incentivi da un soggetto diverso dal contraente
 - ☐ L'importo dell'incentivo ammonta ad €
 - ☐ L'importo dell'incentivo è calcolato nel seguente modo:
- ☐ L'intermediario percepisce il compenso direttamente dal cliente:
 - ☐ L'importo del compenso ammonta ad €
 - ☐ L'importo del compenso è calcolato nel seguente modo:
- ☐ L'intermediario percepisce un compenso per la valutazione periodica dell'adeguatezza del seguente importo: €

Gli importi relativi a costi e oneri, secondo quanto previsto dalle disposizioni dell'UE e dall'articolo 121-sexies del Codice e dalle disposizioni regolamentari di attuazione sono indicati nel KID, che contiene le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo (Reg.UE 1286/2014) e nei documenti informativi di cui all'articolo 185 del Codice. L'informativa sui costi può essere fornita anche attraverso la consegna dei suddetti documenti precontrattuali.

Nel caso di collaborazioni orizzontali, con intermediari iscritti nella sezione E del Registro o con addetti alla distribuzione operanti all'interno dei locali dell'intermediario, l'informativa di cui ai punti precedenti è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto di investimento assicurativo

Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi

- a. I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso
- b. Sono ammesse le seguenti modalità di pagamento dei premi:
 - 1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità
 - 2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto